

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 38

del 20-12-2018

Sessione Seduta Convocazione prima

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19.08.2016 N. 175 E S.M.I.- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2017- INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il Sig. FOSCO FORTUNATI (SINDACO)

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
FORTUNATI FOSCO	SINDACO	X	
COPPI MAURIZIO	CONSIGLIERE	X	
DANI ELISA	CONSIGLIERE	X	
LAZZERINI MILA	CONSIGLIERE	X	
NANNONI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	X	
POLLINI TIZIANA	CONSIGLIERE	X	
RELITTI TOMMASO	CONSIGLIERE		X
SARGENTONI EMILIANO	CONSIGLIERE	X	
SCEVOLI MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
TORCHIA NADIA	CONSIGLIERE	X	
PAPALINI ROBERTO	CONSIGLIERE		X

Presenti 9

Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale di Sibio Dott. Giuseppe il quale provvede alla stesura del presente verbale

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno Marzio Mambrini

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO

Relazione il Sindaco

Si è deciso di alienare la Società RAMA per cui verranno messe sul mercato le relative azioni. Visto che RAMA continua ad aumentare il proprio disavanzo aziendale tanti Comuni stanno prendendo questa decisione. Per il resto non vi sono ulteriori novità rispetto alla situazione di cui al precedente riaccertamento straordinario.

Il Consigliere Coppi chiede notizie riguardanti RAMA e TIEMME che vengono date dal Sindaco: "la parte immobiliare è restata a RAMA e la parte dei servizi locali è passata a TIEMME"

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto del Sindaco n. 1106 del 03/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P. ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILAVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/09/2017 avente ad oggetto "SOCIETA' PARTECIPATE ART. 24 DEL D. LGS 19-08-2016 N. 175 E SMI. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI"

TENUTO CONTO che il suddetto piano :

- è stato attuato in buona parte con l'avvio della dismissione della partecipazione societaria prevista nel Piano stesso la cui singola procedura viene dettagliatamente illustrata nella scheda di dettaglio della partecipata allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso,
- è emersa, successivamente all'adozione del Piano suddetto, la necessità di alienare o razionalizzare le partecipazioni comunali mediante l'adeguamento di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, mediante le procedure che vengono dettagliatamente illustrate nella scheda di dettaglio della partecipata in oggetto allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso,

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, comprendente le schede redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”

DATO ATTO che la Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILAVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILAVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale del 19/12/2018 rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 711, 712 e 713 dell'art. 1 della legge n. 208/2015;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei competenti uffici in ordine alla regolarità tecnica e contabile ;

DELIBERA

1) DI APPROVARE l'allegato A alla presente deliberazione comprendente le schede redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

2) DI PROCEDERE per la conclusione dei provvedimenti di razionalizzazione adottati con il Piano operativo approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/2017 e alle nuove operazioni di razionalizzazione indicate nell'allegato A, mediante le procedure che vengono dettagliatamente illustrate nella scheda di dettaglio della partecipata in oggetto allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso,

- 3) **DI PROCEDERE** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- 4) **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 5) **DI DEMANDARE** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 6) **CHE** la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 7) **CHE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- 8) **CHE** la deliberazione della giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- 9) **DI DICHIARARE**, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione;

A P P R O V A

All'UNANIMITA' la su riportata proposta di deliberazione;

D I C H I A R A

All'UNANIMITA' il presente atto immediatamente eseguibile .

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

Pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta i sottoscritti esprimono in merito alla proposta entro riportata il seguente parere:

A) AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA:

PARERE FAVOREVOLE

Li 15-12-2018

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE
(BARTOLOZZI STEFANIA)

B) AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE:

PARERE FAVOREVOLE

Li 15-12-2018

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(BARTOLOZZI STEFANIA)

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
FOSCO FORTUNATI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI SIBIO DOTT. GIUSEPPE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico – albo on-line - come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18-06-2009 n. 69, dal 04-01-2019 al 18-01-2019.

IL MESSO _____
Castell'Azzara, li 04-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI SIBIO DOTT. GIUSEPPE

E' divenuta esecutiva il giorno 20-12-2018

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lvo 267/00;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Castell'Azzara, li 04/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI SIBIO DOTT. GIUSEPPE